

**RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI
DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI
SWITCHING**

Valido dall'1 settembre 2020

**Allegato C alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed
integrato con le deliberazioni 100/2016/R/com, 463/2016/R/co, 553/2016/R/eel,
594/2017/R/eel e 479/2019/R/eel**

RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI SWITCHING.....	1
TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	3
TITOLO II.....	4
DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA	4
Articolo 3 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione dello switching.....	4
Articolo 3bis Messa a disposizione dei dati di misura al SII e al preesistente utente del dispacciamento in occasione di una risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente.....	5
Articolo 4 Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching al SII e all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.....	5
Articolo 5 Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici.....	5

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali sono rilevati e messi a disposizione i dati di misura in occasione di uno *switching*, nonché le modalità con le quali vengono messi a disposizione i dati funzionali all'erogazione della fornitura, anche in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza.

TITOLO II

DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 3

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione dello switching

- 3.1 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni di cui al TIME e con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 3.1bis Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento a ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TIS, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura di energia elettrica alla data di *switching*, anche attraverso la reiterazione dei tentativi di acquisizione.
- 3.1ter Qualora la rilevazione alla data di *switching* non vada a buon fine, l'impresa distributrice è comunque tenuta a ripetere i tentativi di acquisizione del dato di misura entro il termine di messa a disposizione all'utente di cui al successivo Articolo 3bis. Il dato rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.
- 3.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo, ove possibile, successivo alla data di *switching*. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.
- 3.2bis L'autolettura del cliente finale effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 13.3, del TIF deve essere trasmessa all'impresa distributrice dalla controparte commerciale, per il tramite dell'utente del dispacciamento cui è associata, o dall' esercente la maggior tutela, al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo dalla data di *switching*. In mancanza di una misura effettiva rilevata, l'impresa distributrice procede alla validazione del dato in tempo per garantirne la messa a disposizione ai sensi del TIME e ricondurrà l'autolettura validata alla data di *switching* adottando il medesimo criterio di cui al comma 3.2, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di *switching* e caratterizzandolo come effettivo.
- 3.2ter Le comunicazioni di cui al precedente comma 3.2bis devono avvenire almeno tramite posta elettronica certificata.

- 3.3 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.

Articolo 3bis

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e al preesistente utente del dispacciamento in occasione di una risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente

- 3bis.1 Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, l'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione del SII il dato di misura rilevato ai sensi del precedente comma 3.1ter entro 5 giorni lavorativi dalla data di *switching* o di attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE.
- 3bis.2 Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 3bis.1, è tenuto a mettere a disposizione il dato all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale.

Articolo 4

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching al SII e all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

- 4.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di *switching* non trattato su base oraria, l'impresa distributrice mette a disposizione del SII i dati di misura rilevati in occasione dello *switching* entro e non oltre:
- a) il 20 del mese relativo alla data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
 - c) il 20 del mese successivo alla data di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese.
- 4.2 Il SII, contestualmente alla ricezione delle informazioni di cui al comma 4.1, mette a disposizione le informazioni all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela.

Articolo 5

Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici

- 5.1 Il SII mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela i dati funzionali all'inizio della fornitura entro e non oltre:
- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
 - b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
- 5.2 Il SII, in caso di punto di prelievo attivo, mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela i dati di misura storici entro e non oltre:
- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, integrando i dati storici di misura relativi all'ultimo mese antecedente la data di decorrenza dello *switching* entro il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale;
 - b) il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.
- 5.3 Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, il SII mette a disposizione all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela, entro e non oltre:
- a) il secondo giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching* i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS;
 - b) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching* i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici di misura con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.

Tabella 1

soppressa

Tabella 2

soppressa